



Determina n. 167/Rep. del 18/08/2026 – Prot. n. 2329/2026

Oggetto: Concessione del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151 a dipendente degli Istituti.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- la dipendente (omissis) in servizio presso I.Ci.S.S. con profilo di Istruttore – Area degli Istruttori, ha presentato istanza, acquisita al protocollo dell'Ente e finalizzata alla fruizione del congedo straordinario previsto dall'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
- il periodo chiesto è compreso tra il 20 di agosto 2026 ed il 18 di settembre 2026, per complessivi n. 30 giorni ed è volto a garantire l'assistenza al familiare riconosciuto persona con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Richiamati:

- l'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante disposizioni in materia di congedo straordinario per l'assistenza a familiari con disabilità in situazione di gravità;
- l'art. 42, commi 5-bis e seguenti, del medesimo D.Lgs. n. 151/2001, in materia di soggetti aventi diritto, durata, trattamento economico e contribuzione figurativa;
- in particolare, l'art. 42, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 151/2001, ai sensi del quale, durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;
- l'art. 42, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 151/2001, ai sensi del quale il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;

Dato atto che, dall'istruttoria effettuata e dalla documentazione acquisita agli atti dell'Ente risulta accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio richiesto;

Considerato che:

- il congedo straordinario costituisce un diritto riconosciuto dalla normativa vigente al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge;
- durante il periodo di congedo alla dipendente spetta il trattamento economico previsto dall'art. 42, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 151/2001, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa vigente;
- il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa secondo le disposizioni applicabili;
- per l'anno 2026 l'INPS ha determinato in € 57.837,00 il limite massimo complessivo annuo della retribuzione e della contribuzione relativa al congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, fermo restando che il trattamento spettante alla dipendente sarà determinato in concreto sulla base della retribuzione utile e dei limiti previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto, pertanto, di poter concedere alla dipendente (omissis) il congedo straordinario richiesto per il periodo dal 20 agosto 2026 al 18 settembre 2026, per complessivi 30 giorni;

Precisato che il presente provvedimento non comporta un autonomo impegno di spesa, trattandosi di trattamento economico da corrispondere nell'ambito della gestione ordinaria del rapporto di lavoro e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

Visti:

- il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per quanto applicabile;
- il vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali;
- lo Statuto dell'I.Ci.SS.;

DETERMINA

1. di concedere, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, alla dipendente (omissis) in servizio presso I.Ci.S.S. con profilo di Istruttore – Area degli Istruttori, il congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per il periodo dal 20 agosto 2026 al 18 settembre 2026, per complessivi 30 giorni;
2. di dare atto che:
 - durante il periodo di congedo alla dipendente compete il trattamento economico previsto dall'art. 42, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 151/2001, con riferimento alle voci fisse e continuative dell'ultima retribuzione utile, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente;
 - il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa secondo la disciplina vigente;
 - il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 42, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 151/2001;
 - il presente provvedimento è adottato sulla base della documentazione acquisita agli atti dell'Ente e delle verifiche effettuate nell'ambito dell'istruttoria, restando impregiudicati gli eventuali ulteriori controlli previsti dalla normativa vigente;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, c.4, della L. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre:
 - ricorso innanzi al TAR di Venezia entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Direttore
f.to Dott.ssa Maria Zivelonghi

Istruttore: M. Zivelonghi

Attestazione di regolarità contabile e copertura della spesa.

Si attesta la regolare istruttoria tecnico-amministrativa, la regolarità contabile e la copertura della spesa quantificata per l'esercizio 2026 in presunti a carico del Bilancio Economico di Previsione 2026 e nello specifico dei seguenti conti:

Verona,

Il Direttore
f.to Dott.ssa Maria Zivelonghi

Attestazione di Pubblicazione e di Esecutività

La presente Determinazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione; ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata sul sito www.iciss.vr.it per *QUINDICI* giorni consecutivi dal 18/08/2026.

Il Direttore
f.to Dott.ssa Maria Zivelonghi